



Tribunale di Pesaro- Sezione penale-

Ufficio dei Giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare

Magistrato: Giacomo Gasparini

Processo n. 1458 del 2017 RGNR

Il Giudice,

ha emesso la seguente

### ORDINANZA

E' stata sollevata questione processuale preliminare dalla difesa degli imputati (accusati del reato punito dall'art. 2 del D. lgs 74 del 2000) sul presupposto che, sussistendo connessione (teleologica) tra i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fiscale fraudolenta, il giudice competente debba essere individuato applicando l'art. 16 c.p.p..

In concreto risulta che il Tribunale di Urbino – cui si chiede la trasmissione del processo- sta processando gli emittenti delle fatture asseritamente false utilizzate dagli odierni imputati nella dichiarazione annuale.

In sede di legittimità sono emersi due orientamenti opposti in relazione alla connessione teleologica riferita alla ipotesi, assai più frequente di altre nella pratica, in cui emittente ed utilizzatore della fattura falsa siano persone diverse.

Come è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non hanno esaminato nel merito la questione riferita ai reati tributari perché la

ordinanza 42030 del 17.7.2014 ha dichiarato inammissibile il ricorso e dunque non ha affrontato il problema posto dalla sezione rimettente (ordinanza 14967 dell'1.4.2014).

Le Sezioni Unite invece (sentenza n. 53390 del 2017) si sono pronunciate sulla questione esaminando un caso in cui si procedeva per reati contro la pubblica amministrazione tra loro connessi e commessi da soggetti diversi.

E' prevalsa la tesi secondo cui per la connessione tra reati idonea anche a spostare la competenza per territorio (rispetto ai criteri previsti per il singolo reato) non è necessaria la identità tra autore del reato mezzo e autore del reato fine.

Ovviamente questo arresto non può essere revocato in dubbio ma deve essere applicato considerando la specificità della materia penale tributaria che è ispirata dal principio di punire condotte realmente offensive dell'interesse primario dello Stato di incidere le manifestazioni di capacità contributiva.

Non a caso il reato di cui all'art. 2 presuppone l'avvalimento/utilizzazione del documento fiscale falso al fine di abbattere l'imponibile con produzione dell'evento dannoso (depauperamento o azzeramento del gettito tributario).

L'art. 8 punisce invece una condotta prodromica della frode fiscale perché emettere fatture false, secondo l'id quod plerumque accidit, verosimilmente consentirà all'utilizzatore di frodare il fisco anche se, in

astratto, un imprenditore potrebbe richiedere una fattura per operazioni inesistenti anche ad altri scopi (a solo titolo argomentativo si cita il caso in cui si voglia far apparire in perdita la attività commerciale allo scopo di non corrispondere emolumenti richiesti dal coniuge in corso di separazione).

Tale impostazione trova conferma anche nella regola speciale sulla competenza per territorio (articolo 18 D. lvo 74 del 2000).

Ed allora non occorre dimenticare che nella materia tributaria penale, per ritenere configurabile la connessione teleologica nelle sue varie forme di cui all'art. 12, lettera c), del codice di procedura penale e, di conseguenza, invocare l'applicazione dell'art. 16 dello stesso codice per derogare alle regole ordinarie sulla determinazione del giudice territorialmente competente, è necessario individuare in concreto un effettivo legame finalistico tra i reati commessi da soggetti diversi. In altri termini occorre verificare che chi ha emesso le fatture per operazioni inesistenti abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione del reato dichiarativo. Tale dimostrazione può avvenire, ovviamente, sia sul piano storico fattuale ma anche su quello di tipo logico deduttivo (purché basato su dati oggettivi).

Nel caso portato all'esame di questo Giudice la difesa (che ha l'onere di provare la deroga all'art. 18 del D. lvo 74 del 2000) non risulta aver portato ma neppure segnalato elementi evocativi di detto legame per cui la competenza di questo ufficio per il reato punito dall'art. 2 del D lgs 74

del 2000 è stata correttamente ritenuta dal PM che ha richiesto l'emissione del decreto che dispone il giudizio considerando il domicilio fiscale degli utilizzatori delle fatture false.

Dunque la connessione tra reati, al momento, non può che essere di tipo semplicemente probatorio e ciò non impone la celebrazione del simultaneous processus.

Ne consegue il rigetto della eccezione di incompetenza.

Il GUP

Giacomo Gasparini



DEPOSITATO IN UDIENZA

IL 14 FEB. 2010



IL CANCELLIERE  
(Dress Lorenza Simonelli)

